



# COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet [www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)

Posta elettronica certificata [marostica.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 14/05/2021

**OGGETTO:** L.R. N. 14 DEL 06/06/2017 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018. ADOZIONE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 19:30, previa convocazione nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. N. 6750/2020 del 30 Aprile 2020 ad oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19", prorogato con prot. n. 15367 del 14.09.2020 e successiva integrazione prot. n. 6068/2021 in data 18.03.2021.

Assume la presidenza il Presidente Pietro Fantinato.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Lavedini.

All'inizio della trattazione del suindicato oggetto, vengono accertati presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che in video i seguenti componenti del Consiglio:

COGNOME E NOME	P	A
MOZZO MATTEO	P	
SCOMAZZON VALENTINO	P	
BERTOLIN RENATO		AG
BIANCHIN YLENIA	P	
PARISE MICHELE	P	
DALLA ROSA MARA	P	
BERGAMO DANIELA	P	
SEGANFREDDO GRETA	P	
FANTINATO PIETRO	P	

COGNOME E NOME	P	A
BUREI MARIALUISA	P	
GRAPIGLIA MARCO	P	
PRESA STEFANO	P	
SANTINI GIORGIO	P	
CAPUZZO ANTONIO	P	
COSTA MARIATERESA	P	
SCETTRO GIANNI	P	
DALLA VALLE MARICA	P	

PRESENTI: 16    ASSENTI: 1

Sono altresì presenti l'assessore esterno COLOSSO ENZO, la responsabile dell'Area Finanziaria dott.ssa Fabris, la responsabile dell'Area Urbanistica arch. Disegna e i tecnici esterni architetti Daniele Rallo e Fabio Roman.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

**OGGETTO: L.R. N. 14 DEL 06/06/2017 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018. ADOZIONE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

*Relazione l'assessore V. Scomazzon:*

*SCOMAZZON: ringrazia il dott. Rallo per la presenza.*

*Dà lettura di parte della premessa deliberativa.*

*RALLO: si tratta di una variante specifica al PRG vigente per adempiere alla LR 14/2017 che ha introdotto il concetto di blocco di consumo di suolo.*

*Proietta alcune slides che illustrano la norma citata. Una direttiva europea ha stabilito che nel 2050 dovrà bloccarsi il consumo di suolo al di fuori dell'area già costruita e consolidata. Tutte le regioni si stanno adeguando. Si dovrà costruire solo sul costruito. La Regione Veneto anticipa i tempi previsti dalla direttiva e li fissa al 2019. Si parla di rigenerazione edilizia e urbanistica anche al fine della riduzione dei rischi.*

*L'iter della legge, entrata in vigore nel 2017, prevedeva l'invio alla Regione di una scheda informativa con l'ambito di urbanizzazione consolidata, adempimento svolto dal Comune di Marostica. La Regione ha poi adottato una prescrizione con DGR del maggio 2018, indicando l'area massima ancora edificabile. Viene illustrato il raffronto con la superficie SAU precedentemente edificabile.*

*La legge stabilisce che le trasformazioni all'interno del territorio consolidato non comportano consumo del suolo. Ci sono alcune deroghe previste al limite di consumo di suolo, come le opere di interesse pubblico, gli interventi per le attività produttive "SUAP" (finalizzato all'ampliamento di attività produttive che ne abbiano bisogno), gli interventi per attività agricola, le attività di cava ecc.*

*Da quando sarà approvata questa delibera, il comune dovrà monitorare gli interventi che vanno a consumare territorio agricolo in quanto concorrono alla diminuzione dell'area disponibile.*

*Dopo l'adozione ci sarà la possibilità di presentare osservazioni e successivamente ci sarà l'approvazione. La variante diventa efficace dopo 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio.*

*COSTA: chiede se era prevista l'asseverazione sismica.*

*RALLO: l'asseverazione sismica non era prevista, era un refuso nelle slides. E' invece prevista la relazione sismica, che sarà approvata nell'ambito del PAT.*

*COSTA: per quanto riguarda l'esclusione dalla procedura VINCA, nella parte finale viene citato un presunto PAT che è solo in corso di elaborazione, ma non c'è.*

*ROMAN: per tutela è stata abbinata questa variante alla procedura di copianificazione in corso con la Provincia. È quindi un rimando all'istruttoria in corso. Si tratta di una variante meramente normativa ed è compatibile con la valutazione di incidenza a livello di PAT.*

*La valutazione non sarebbe neanche dovuta, ma si riteneva opportuno asseverare che non ci sono effetti ambientali derivanti da questa variante.*

*RALLO: nel frattempo si sta portando avanti il PAT e fino all'ultimo giorno non si sapeva se fosse arrivato prima il PAT o questa variante. Con la Provincia è in corso la copianificazione e si è in fase di chiusura. Si è comunque deciso di procedere con la variante, che doveva essere approvata a dicembre 2020, poi rinviata nuovamente a causa dell'emergenza COVID. La Regione non ha considerato perentoria questa scadenza.*

*COSTA: riguardo all'allegato C, qualora nel corso del termine per le osservazioni ci fosse la necessità di inserire altri articoli del vecchio regolamento, è possibile farlo?*

*RALLO: si tratta di una presa d'atto, non di una nuova adozione. Gli articoli erano già presenti nel vecchio regolamento edilizio comunale. Avendo già approvato il RET, questi 4-5 articoli dell'allegato C sono quelli che potevano incidere sul dimensionamento del PRG, contendendo definizioni urbanistiche che erano inserite nel regolamento edilizio invece che nelle norme tecniche del PRG. Con il nuovo RET, il regolamento edilizio non fa più parte del PRG, ma si limita a fissare la semantica dei termini, non incide sulle normative di piano regolatore. Le normative che avevano a che fare con quel regolamento e che potevano incidere sul dimensionamento, devono essere approvate all'interno delle norme tecniche attuative*

al PRG. Quindi si è deciso di prendere questi articoli e di metterli nella variante, senza modificarli, affinché rimangano efficaci e quindi se ne prende atto.

*CAPUZZO: chiede una opinione a RALLO. Le uniche due regioni che hanno adottato una legge sul consumo del suolo sono state Lombardia e Veneto. Salvo errore, la prima regione d'Italia per consumo di suolo è stato proprio il Veneto, seguito dalla Lombardia. Cosa ne pensa l'urbanista Rallo?*

*RALLO: Veneto e Lombardia sono stati i primi, poi sono arrivate anche altre regioni ad approvare leggi sul consumo di suolo. Esempio l'Emilia Romagna ha previsto un ulteriore consumo massimo di suolo del 3%. Lombardia e Veneto sono quelle che consumano più suolo, è un dato statistico dell'ISPRA, che fa questi rilievi da satellite che analizzano il territorio dall'alto e non partendo dalla strumentazione urbanistica, utilizzando quindi dati diversi da quelli cartografici.*

*DALLA VALLE: saluta i tecnici presenti e li ringrazia per la chiarezza.*

*In sede di approvazione delle NTA e del RET, a dicembre 2020, è stato chiesto all'Amministrazione di coinvolgere i tecnici in questo lavoro. Chiede all'Amministrazione se questo coinvolgimento è avvenuto. Ricorda che il materiale inviato alla Regione nel 2017 in merito alle aree consolidate era puntuale e chiede di ricevere un aggiornamento sull'attuale situazione di consumo di suolo.*

*SCOMAZZON: si cercherà di fare un incontro per visionare la documentazione disponibile e capire la differenza tra la situazione 2017 e quella attuale. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei tecnici, gli uffici si confrontano sempre con i tecnici per sapere se ci sono difficoltà attuative al fine di intervenire se ci sono problemi.*

*Non ci sono altri interventi.*

Pertanto, all'esito della discussione, come sopra sinteticamente verbalizzata,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- l'art.12 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del territorio" nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale, articola il Piano Regolatore Comunale (PRC) in due distinti livelli di pianificazione ovvero "disposizioni strutturali" contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e "disposizioni operative" contenute nel piano degli interventi (PI);
- il Comune di Marostica è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1699/2003 e successive modifiche;

**Vista** la Legge Regionale n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 « Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio »", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, che prevede una revisione della strumentazione urbanistica comunale al fine di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora utilizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;

**Considerato** che tale normativa, all'art. 4, comma 5 prevedeva, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda informativa e la redazione di un elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione Veneto affinché la stessa elaborasse i dati a livello regionale;

**Considerato** che il Comune di Marostica in linea con le disposizioni dell'art. 13 comma 9 della legge regionale n. 14 del 06/06/2017, ha provveduto in data 11/08/2017 a trasmettere alla Regione Veneto le schede, adottate con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 10/08/2017, contenenti le informazioni relative alle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico, nonché una tavola degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

**Visto** il provvedimento della Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018 che stabilisce, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale e la sua ripartizione

per ambiti comunali o sovra comunali omogenei ed in particolare l'allegato "C" che indica, per il Comune di Marostica, una quantità massima di consumo di suolo ammissibile pari a 8,78 ettari;

**Visto** l'art. 13 commi 9 e 10 della legge regionale n. 14 del 06/06/2017 che prevedono l'approvazione da parte dei comuni di una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale di conferma o rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

**Visto** il comma 7 dell'art. 17 della Legge Regionale del 04 aprile 2019, n. 14 che testualmente recita "*I termini previsti dall'art. 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo del suolo e allo schema di regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 31 dicembre 2019*", termine prorogato con LR 49/2019 al 30/09/2020, successivamente a seguito sospensioni causa pandemia, al 22/12/2020;

Accertato che il mancato adeguamento alla normativa regionale in materia di consumo di suolo comporta le limitazioni all'attività pianificatoria del Comune di cui all'art. 13, comma 1, lettera b);

**Considerato** che la presente variante denominata "Variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo", prevede una revisione della vigente disciplina urbanistica comunale al fine di adeguarsi alle disposizioni regionali mediante individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e determinazione della quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 668/2018;

**Dato atto** che nello specifico la presente variante verifica e conferma gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) assunti con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 10/08/2017, con rettifiche puntuali inerenti aree marginali e/o intercluse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett.e) della L.R. 14/2017;

**Considerato** che, in relazione alla specificità e particolarità delle competenze professionali necessarie per la redazione di quanto richiesto, non presenti all'interno dell'Ufficio Tecnico, con determina n.739 in data 29/09/2020 il Responsabile dell'Area 7 Edilizia e Urbanistica, ha affidato alla MATE Società Cooperativa con sede in via San Felice n. 21 Bologna, e sede operativa in via Treviso n. 18 a San Vendemiano, l'incarico di redazione della documentazione richiesta, nel rispetto dei contenuti di cui alla L.R. 14/2017 e alla DGR Veneto 668/2018, consistente in:

1. Verifica ed eventuale rettifica dei dati riportati nella "Scheda informativa" trasmessa alla Regione in data 11/08/2017;
2. Conferma o rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, c. 9, LR 14/2017)
3. Dimensionamento interventi in corso o attuati dopo l'entrata in vigore della L.R. 14/17;
4. Verifica compatibilità con quadro ambientale e sicurezza territorio
5. Aggiornamento Norme Tecniche

**Richiamata** inoltre la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio Tipo di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Governo, Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV n. 1896 del 22/11/2017 e successive linee guida con DGRV 669/2018;

**Considerato** che la stessa Delibera rinviava a successivo provvedimento l'applicazione delle definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, con procedura di variante di adeguamento del PRG/PI, ai sensi art. 48 ter della L.R. n. 11/2004 che dispone :

2. *Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.*
3. *I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.*
4. *I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previste, rispettivamente, dall'art.13, comma 10 e dall'art.14 della L.R.14/2017;*

**Preso atto** pertanto che, sino all'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del PAT, esplicheranno la loro efficacia giuridica gli articoli dal 52 al 66 e l'art. 70 del previgente Regolamento Edilizio Comunale, per quanto non in contrasto con il REC approvato con DCC n.74/2020, riportati per semplificazione e comodità, nell'allegato C delle NTA della presente variante al PRG ;

**Visti** gli elaborati predisposti dalla Società incaricata e pervenuti al protocollo comunale in data 17/03/2021 al n.5942 che costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione e di seguito elencati:

- Elab.: Relazione illustrativa;
- Elab.: Norme tecniche;
- Elab.: Norme tecniche – Allegato C;
- Elab.: Tav\_PerimetroAUC\_V4\_c (scala 1:10.000);
- Elab. Asseverazione Idraulica;
- Elab. Dichiarazione di Esclusione da procedura di Vinca

**Dato atto** che con nota del 22/03/2021 prot. n. 6281 si è provveduto all'inoltro, alla competente struttura regionale, dell'asseverazione idraulica al fine di ottenere il rilascio del previsto parere di competenza;

**Dato atto** che la presente Variante al PRG contiene esclusivamente l'adeguamento alle disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 e s.m.i. e della DGR 668/2018, e pertanto, non contenendo disposizioni conformative ma solamente ricognitive e di adeguamento alle disposizioni regionali intervenute in materia, non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

**Considerato** altresì che:

- La Tav. Perimetro AUC contiene la delimitazione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" secondo le direttive contenute nella DGR 668/2018, i cui criteri e dimostrazioni sono riportati nella Relazione illustrativa, e tiene conto delle modifiche intervenute sugli strumenti di pianificazione;
- Il consumo della quantità massima di suolo consumabile, ovvero della parte di territorio esterna al perimetro di urbanizzazione individuato, dovrà essere monitorato dal Comune in sede di PI, dalla sua adozione e a seguito del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi e anche attraverso la rigenerazione e il controllo della cosiddetta compensazione ecologica;
- Le superfici disponibili sono solo per progettazione e programmazione futura mentre quelle che ad oggi sono già state convenzionate o approvate, sono escluse dal calcolo. Non rientrano nella definizione di consumo del suolo le aziende agricole, i SUAP e le aree di interesse pubblico;
- Le trasformazioni urbanistiche dovranno essere indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 14/2017;

**Visto** l'art. 14 della L.R. 14/2017 che recita:

*1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:*

*a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;*

**Visto** l'art 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 che recita:

*6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.*

*7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.*

8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato.

**Rilevato** che con provvedimento n. 1366 del 18/09/2018 la Giunta regionale ha deliberato “*di integrare, nell’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, fermo restando il rispetto della normativa e l’efficacia dell’azione regionale in materia di tutela dell’ambiente, le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 668/2018 con l’indicazione alle Amministrazioni Comunali dell’opportunità di avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R.V. n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla L.R. 14/2017 e della D.G.R.V. n. 668/2018*”;

**Visti:**

- la L.R. 27 giugno 1985, n. 61; la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.; la L.R. 6 giugno 2017, n. 14; la L.R. 20 aprile 2018, n. 15; la L.R. 23 dicembre 2019, n. 49;
- la DGRV n. 668 del 15/05/2018;
- la DGRV n. 1896 del 22/11/2017; la DGRV n. 669 del 15/05/2018;
- il DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

**Dato atto** che tale proposta è stata presentata nella seduta della Commissione consiliare Urbanistica in data 06/05/2021;

**Acquisiti**, sulla proposta di deliberazione, il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal vice-responsabile dell'Area VII<sup>^</sup> Edilizia e Urbanistica, come previsto dal decreto sindacale prot. 4394 del 01/03/2021 per impedimento del titolare al quale corre l'obbligo di astensione per potenziale conflitto di interessi, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che sulla presente proposta di deliberazione non è dovuto il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, in quanto essa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione espressa per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti votanti	16
Favorevoli	16
Contrari	//
Astenuti	//

**DELIBERA**

1. **di adottare** la variante al Piano Regolatore Generale vigente denominata “variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo”, che individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 668/2018, come da elaborati predisposti da MATE Società Cooperativa con sede legale a Bologna e sede operativa a San Vendemiano, agli atti del Comune al n. 5942 di protocollo del 17/03/2021 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di seguito elencati:

1. Elab.: Relazione illustrativa;
2. Elab.: Norme tecniche;
3. Elab.: Norme tecniche – Allegato C;
4. Elab.: Tav\_PerimetroAUC\_V4\_c (scala 1:10.000);
5. Elab.: Asseverazione Idraulica;
6. Elab.: Dichiarazione di esclusione da procedura V.Inc.A.

2. **di dare atto** che la quantità massima di suolo consumabile, definita ai sensi della L.R. 14/2017 e della DGR n. 668/2018 è pari ad ettari 8,78;
3. **di dare atto** che con la presente variante alle NTA di PRG viene inserito l'allegato "C" che raccoglie gli articoli da n.52 a n. 66 e l'art. 70 del previgente Regolamento edilizio Comunale per quanto non in contrasto con il REC approvato con DCC n.74/2020, articoli che rimangono in vigore fino alla prima variante utile di PI successiva al PAT;
4. **di dare atto** che alla Variante in oggetto si applicano le procedure di cui all'art. 50, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 61/1985 e precisamente:
- entro cinque giorni dall'adozione, la Variante sarà depositata e resa pubblica presso la sede del Comune e la Provincia per 10 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi venti giorni;
  - nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale deciderà sulle stesse e contestualmente approverà la variante semplificata;
5. **di dare atto** che in base al disposto della D.G.R.V. n. 1366 del 18/09/2018, ci si è avvalsi dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R.V. n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla L.R. n. 14/2017 e della D.G.R.V. n. 668/2018;
6. **di dare mandato** al Responsabile dell'Area VII affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dall'art. 50 della L.R. 61/1985.

*Per l'immediata eseguibilità il Presidente chiede se vi sia opposizione alla replica del voto espresso poc'anzi sulla proposta di delibera. Nessun consigliere si oppone.*

Pertanto la presente delibera, per la quale viene confermata la seguente votazione,

Presenti votanti	16
Favorevoli	16
Contrari	//
Astenuti	//

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00 per procedere celermente alla pubblicazione dell'avviso di deposito dal quale decorreranno i termini per il deposito medesimo e per la formulazione delle osservazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio  
Fantinato Pietro

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Generale  
dott. Giuseppe Lavedini

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)